

N. 2276

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1997

Istituzione di una casa da gioco nel territorio che comprende
il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto

ONOREVOLI SENATORI. - I numerosi disegni di legge presentati nella passata legislatura in riferimento all'apertura di nuove case da gioco in Italia, e l'ampio dibattito che ne è derivato, denotano una inversione di tendenza in merito a tale problema.

Infatti, i dubbi di carattere morale che fino a poco tempo fa hanno indotto il legislatore a valutare in senso restrittivo le proposte da più parti pervenute, di aprire nuove case da gioco, si sono dissipati alla luce di alcune considerazioni:

a) l'esistenza, sul nostro territorio, di quattro case da gioco (Venezia, Saint Vincent, San Remo e Campione d'Italia, tutte ubicate al Nord), che consentono ai relativi comuni di usufruire di vantaggi economici, sia diretti che indiretti;

b) il fatto che lo Stato e altri enti pubblici traggano lautissimi benefici dalla passione per il gioco, attraverso il lotto, il totip, il totocalcio eccetera;

c) la considerazione, non meno importante, secondo cui il gioco d'azzardo - ormai diffuso in ampi strati della popolazione - favorisce sempre più la proliferazione di bische clandestine che sfuggono a ogni controllo.

Inoltre, è diffusissimo tra gli italiani il ricorso a case da gioco situate in paesi confinanti con il nostro quali la Francia, la Svizzera, il Principato di Monaco, nei quali la materia sulle case da gioco risulta ampiamente regolamentata.

Sgombrato, pertanto, il campo da remore e valutazioni inesatte, vanno considerati i vantaggi generali che scaturiscono dall'acoglimento della presente iniziativa.

L'istituzione di una casa da gioco nel territorio che comprende il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto risponde a una duplice esigenza:

a) la promozione e lo sviluppo di località potenzialmente idonee a raggiungere un cospicuo numero di presenze;

b) il reperimento di risorse finanziarie che la corretta gestione di siffatto esercizio consentirebbe assicurando il soddisfacimento dei bisogni degli enti locali interessati.

A sostegno di tale iniziativa, sta inoltre la considerazione che quella delle case da gioco è diventata una vera e propria attrazione, soprattutto in località dove il gioco e la scommessa diventano un costume, costituendo anche un maggior richiamo per i turisti.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli di cui: il primo prevede il rilascio dell'autorizzazione all'apertura con durata ventennale rinnovabile; il secondo indica i requisiti necessari per il rilascio della licenza, rimandando a tale scopo alla legge contenente la disciplina generale sulle case da gioco; il terzo fissa i criteri di gestione dell'esercizio; il quarto prevede che il presidente della Giunta regionale stabilisca con proprio decreto le norme regolamentari; il quinto indica la ripartizione dei proventi spettanti al comune e alla provincia; il sesto e il settimo stabiliscono, rispettivamente, la revoca o la sospensione dell'esercizio in caso di turbamento e l'applicazione alla casa da gioco di cui al presente disegno di legge delle norme concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel territorio che comprende il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dal Ministero dell'interno, sentito il Presidente della regione, su richiesta del sindaco del comune candidato, previa delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta. L'autorizzazione ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 2.

1. Il comune che intenda candidarsi per il rilascio della licenza per la gestione della casa da gioco dovrà possedere i requisiti richiesti dalla legislazione contenente la disciplina delle case da gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco.

2. A parità di requisiti avranno la precedenza i comuni che abbiano già presentato domanda per ottenere l'apertura di una casa da gioco nel proprio territorio, in relazione a precedenti disegni di legge.

Art. 3.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune attraverso un'azienda

municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero in regime di concessione attraverso una società o un consorzio.

Art. 4.

1. Il presidente della provincia competente, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco in collegamento alla disciplina generale, nonché a quella europea.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono;

e) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti.

Art. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato nelle aree topografiche di rispettiva competenza;

b) il 30 per cento alla provincia di appartenenza che ne destina l'importo alla promozione di attività turistiche nel proprio territorio.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera b) del comma 1 viene effettuato dal comune, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo dovrà essere corrisposta una soprattassa nella misura del 10 per cento.

Art. 6.

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di turbamento dell'ordine pubblico o del buon costume, il presidente della provincia competente può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n.641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

